

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

Art. 95 Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza

1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo [286](#) del codice.